



**COMUNE DI RIOLO TERME**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 14 del 26/03/2019**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente
MERLINI FRANCESCA	Presente
BALDASSARRI ROBERTO	Presente
LO CONTE MARINA	Presente
FILIPPO MIRRI	Presente
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente
GALASSI LORENA	Presente
LANZONI GIANMARCO	<b>Assente g.</b>
CASADIO FRANCESCO	Presente
CENNI LUCA	<b>Assente g.</b>
SPOGLIANTI ROBERTA	Presente
BARONCINI SUSANNA	Presente
DECARLI MIRKO	<b>Assente g.</b>

**Presenti n. 10**

**Assenti n. 3**

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Scrutatori: TAGLIAFERRI, CASADIO, BARONCINI.

Deliberazione n. 14 del 26/03/2019

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2019.**

Il Sindaco illustra dettagliatamente l'argomento;

Consigliera Baroncini: "Siamo contenti per la riduzione del 7% alle imprese, voteremo a favore".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Normativa:

- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639 come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. n. 208/2015, ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;
- il comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ..."*;
- il comma 652, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e - bis), del Decreto Legge n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014 e successivamente modificato dall'art. 1 comma 27 della L. n. 208/2015, dall'art. 1 comma 38 della Legge 205/2017 e dall'art 1 comma 1093 della L. 145/2018, a mente del quale *"... Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai*

*massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

- *il comma 653 ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...” (comma così modificato dall'art. 1 comma 27, lett. b) della Legge n. 208/2015);*
- *il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248', convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Dato atto:

- che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Riolo Terme a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti avvenuta con atto C.C. del 26/03/2009, ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell'Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall'1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;

- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;

- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d'utenza e dei relativi regolamenti;

Richiamata la deliberazione CAMB/2018/80 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR del 10 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2019, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Riolo Terme;

Visto il DPR n. 158/1999 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

Richiamate,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 nelle quali il MEF, con riferimento al comma 653, evidenzia che *“... richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati ...”*, e rileva che *“... i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ...”* e che *“... quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento ...”*;
- l'aggiornamento per l'anno 2019 delle *“linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 con le quali il MEF conferma *“l'impostazione delle linee guida interpretative per il 2018 e fornisce indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso.”*;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 *“... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...”* nella quale si rappresenta che *“... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...”* e questo in quanto, da un lato *“... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche...”*, ma non possono tener conto *“... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”*, e dall'altro che *“... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”*;
- la Nota di aggiornamento IFEL del 14.02.2019;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari a € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento, i dati forniti da IFEL e da ATERSIR il costo unitario del Comune di Riolo Terme ammonta ad € 239,01;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e pertanto il gettito TARI può essere legittimamente determinato con riferimento ai costi definiti nel PEF del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti con le necessarie integrazioni di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto che il Piano Economico Finanziario 2019 approvato da ATERSIR è comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto di € 2.949,51 e dell'Incentivo Servizi - LFB1 connesso alla gestione del Fondo incentivante di cui alla L.R. 16/2015 di € 5.910,00 ed è al netto della scontistica e riduzioni previsti per legge e con regolamento comunale, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), della quota insoluti, oltre che dell'IVA;

Tenuto conto che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

Considerato che il costo del servizio rifiuti, risultante dal PEF approvato da ATERSIR, deve essere quindi integrato, ai sensi di legge, con specifiche voci di costo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2019 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da ATERSIR	€ 744.776,83
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 74.182,73
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 36.605,06
Contributo MIUR per scuole statali	- € 5.779,52
Fondo incentivante LFB1	-€ 5.910,00
Scontistica utenze domestiche	€ 38.339,37
Scontistica utenze non domestiche	€ 9.680,44
Stima quota insoluti	€ 83.460,18
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 975.355,09

Ritenuto opportuno, analogamente all'anno 2018 ed in attesa di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, utilizzare per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999, coefficienti - Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche identici a quelli degli anni precedenti, usufruendo della possibilità introdotta al comma 662 della Legge 147/2013 con l'art. 2 - comma 1 lettera e-bis - del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, come modificato dall'art. 1 comma 27 della L. n. 208/2015, dall'art. 1 comma 38 della legge 205/2017 e dall'art. 1 comma 1093 della L. 145/2018, di adottare, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge, in modo tale da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA applicata fino al 2013;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista l'elaborazione di HERA S.p.A., attuale gestore del servizio rifiuti, effettuata sulla scorta della ripartizione da banca dati TARI 2018 tra utenze domestiche ed utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo incassato e ritenuto di confermare tale articolazione, dando atto che il costo complessivo per la determinazione delle tariffe, più sopra riportato viene coperto per il

63,25% dalla Tari relativa alle utenze domestiche e per il 36,75% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;

Dato atto, altresì, che le tariffe Tari 2019 relative alle utenze domestiche subiscono una riduzione media del 1,9 % e quelle relative alle utenze non domestiche del 7,4% rispetto al 2018;

Dato atto infine

- che ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il tributo provinciale, sarà incassato unitamente alla tassa sui rifiuti e successivamente riversato alla Provincia;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28.02.2019 dal D.M. 07.12.2018 e con D.M. 25.01.2019 è stato prorogato al 31.03.2019;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 12 del 27.12.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2019 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Riolo Terme n. 1 del 03/01/2019 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2019 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Tanto premesso e considerato, viste le tabelle di cui agli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 13 – presenti 10 – assenti 3 – votanti 10 – favorevoli 10 (**unanimità**) - contrari 0 – astenuti 0;

**d e l i b e r a**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019, da coprire integralmente con l'entrata TARI, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da ATERSIR	€ 744.776,83
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 74.182,73
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 36.605,06
Contributo MIUR per scuole statali	- € 5.779,52
Fondo incentivante LFB1	-€ 5.910,00
Scontistica utenze domestiche	€ 38.339,37
Scontistica utenze non domestiche	€ 9.680,44
Stima quota insoluti	€ 83.460,18
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 975.355,09

- 3) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2019, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui agli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che le tariffe TARI, così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha effetti diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria;

**d e l i b e r a**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **2** del **26.03.2019**

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

NICOLARDI ALFONSO

FIORINI ROBERTA



<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>				
<b>1</b>	Ka	0,80	Tariffa fissa (€/mq)	0,552
	Kb	0,95	Tariffa variabile (€)	87,164
<b>2</b>	Ka	0,94	Tariffa fissa (€/mq)	0,648
	Kb	1,68	Tariffa variabile (€)	154,143
<b>3</b>	Ka	1,05	Tariffa fissa (€/mq)	0,724
	Kb	2,05	Tariffa variabile (€)	188,091
<b>4</b>	Ka	1,14	Tariffa fissa (€/mq)	0,786
	Kb	2,39	Tariffa variabile (€)	219,286
<b>5</b>	Ka	1,23	Tariffa fissa (€/mq)	0,849
	Kb	3,01	Tariffa variabile (€)	276,172
<b>6 o più</b>	Ka	1,30	Tariffa fissa (€/mq)	0,897
	Kb	3,44	Tariffa variabile (€)	315,625

<b>CATEGORIA</b>				
<b>1-1a</b>				<b>€/MQ</b>
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,57	Tariffa fissa	0,766
	Kd	3,90	Tariffa variabile	1,202
<b>1-1b</b>				
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,44	Tariffa fissa	0,591
	Kd	2,96	Tariffa variabile	0,912
<b>2</b>				
Cinematografi e teatri	Kc	0,43	Tariffa fissa	0,578
	Kd	3,74	Tariffa variabile	1,153
<b>3.0 (da 0 a 2000 mq)</b>				
Autorimesse e magazzini	Kc	0,60	Tariffa fissa	0,806
	Kd	5,85	Tariffa variabile	1,803
<b>3.1 (oltre 2000 mq)</b>				
Autorimesse e magazzini	Kc	0,48	Tariffa fissa	0,646
	Kd	3,51	Tariffa variabile	1,082
<b>4</b>				
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Kc	0,76	Tariffa fissa	1,021
	Kd	6,36	Tariffa variabile	1,960
<b>5</b>				
Stabilimenti balneari	Kc	0,64	Tariffa fissa	0,860
	Kd	5,22	Tariffa variabile	1,609
<b>6.0 (da 0 a 2000 mq)</b>				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,51	Tariffa fissa	0,685
	Kd	4,38	Tariffa variabile	1,350
<b>6.1 (oltre 2000 mq)</b>				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,39	Tariffa fissa	0,520
	Kd	3,27	Tariffa variabile	1,008
<b>7</b>				
Alberghi con ristorante	Kc	1,64	Tariffa fissa	2,204
	Kd	13,24	Tariffa variabile	4,081
<b>8</b>				
Alberghi senza ristorante	Kc	1,18	Tariffa fissa	1,586
	Kd	8,39	Tariffa variabile	2,586
<b>9</b>				
Case di cura e riposo	Kc	1,00	Tariffa fissa	1,344
	Kd	8,91	Tariffa variabile	2,746
<b>10</b>				
Ospedali	Kc	1,29	Tariffa fissa	1,733
	Kd	10,10	Tariffa variabile	3,113
<b>11 - 11a</b>				
Uffici, agenzie	Kc	1,52	Tariffa fissa	2,041
	Kd	12,12	Tariffa variabile	3,736
<b>11 - 11b</b>				
Studi professionali	Kc	1,23	Tariffa fissa	1,658
	Kd	11,48	Tariffa variabile	3,538
<b>12</b>				
Banche, istituti di credito	Kc	0,92	Tariffa fissa	1,230
	Kd	7,55	Tariffa variabile	2,326
<b>13 - 13a</b>				
Negozzi di abbigliamento, calzature	Kc	1,12	Tariffa fissa	1,505
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,209
<b>13 - 13b</b>				
Librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Kc	1,36	Tariffa fissa	1,826
	Kd	11,06	Tariffa variabile	3,409
<b>13 - 13c</b>				
Distributori automatici, gioiellerie	Kc	0,87	Tariffa fissa	1,169
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,209
<b>14 - 14a</b>				
Edicole, tabaccai, plurilicenze	Kc	1,80	Tariffa fissa	2,419
	Kd	11,84	Tariffa variabile	3,649
<b>14 - 14b</b>				
Farmacie	Kc	2,28	Tariffa fissa	3,058
	Kd	15,20	Tariffa variabile	4,685
<b>15</b>				
Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Kc	1,05	Tariffa fissa	1,411
	Kd	7,02	Tariffa variabile	2,164

<b>16</b>				
Banchi di mercato di beni durevoli	Kc	2,20	Tariffa fissa	2,956
	Kd	14,86	Tariffa variabile	4,580
<b>17</b>				
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,465
	Kd	9,74	Tariffa variabile	3,002
<b>18 - 18a</b>				
falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	Kc	1,13	Tariffa fissa	1,518
	Kd	7,92	Tariffa variabile	2,441
<b>19 - 19a</b>				
Carrozzerie, autofficine, elettrauti	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,465
	Kd	8,15	Tariffa variabile	2,512
<b>20.0 (da 0 a 2000 mq)</b>				
Attività industriali	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,465
	Kd	5,97	Tariffa variabile	1,840
<b>20.1 (da 2001 a 8000 mq)</b>				
Attività industriali	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,301
	Kd	3,73	Tariffa variabile	1,150
<b>20.2 (da 8001 a 15.000 mq)</b>				
Attività industriali	Kc	0,80	Tariffa fissa	1,074
	Kd	3,20	Tariffa variabile	0,986
<b>20.3 (oltre 15.000 mq)</b>				
Attività industriali	Kc	0,66	Tariffa fissa	0,884
	Kd	2,26	Tariffa variabile	0,697
<b>21.0 (da 0 a 2000 mq)</b>				
Attività artigianali	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,465
	Kd	6,80	Tariffa variabile	2,096
<b>21.1 (oltre 2000 mq)</b>				
Attività artigianali	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,301
	Kd	3,71	Tariffa variabile	1,144
<b>22.0 (da 0 a 150 mq)</b>				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	5,71	Tariffa fissa	7,674
	Kd	45,86	Tariffa variabile	14,135
<b>22.1(oltre 150 mq)</b>				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	4,44	Tariffa fissa	5,963
	Kd	41,00	Tariffa variabile	12,637
<b>23</b>				
Mense, birrerie, amburgherie	Kc	5,00	Tariffa fissa	6,719
	Kd	42,80	Tariffa variabile	13,192
<b>24.0 (da 0 a 30 mq)</b>				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	5,321
	Kd	44,05	Tariffa variabile	13,578
<b>24.1 (oltre 30 mq)</b>				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	5,321
	Kd	23,95	Tariffa variabile	7,382
<b>25</b>				
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Kc	2,76	Tariffa fissa	3,709
	Kd	21,95	Tariffa variabile	6,766
<b>26</b>				
Plurilicenze alimentari e/o miste	Kc	2,61	Tariffa fissa	3,507
	Kd	21,85	Tariffa variabile	6,735
<b>27</b>				
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Kc	4,00	Tariffa fissa	5,371
	Kd	53,30	Tariffa variabile	16,429
<b>28</b>				
Ipermercati di generi misti	Kc	3,49	Tariffa fissa	4,687
	Kd	26,00	Tariffa variabile	8,014
<b>29</b>				
Banchi di mercato di genere alimentari	Kc	5,03	Tariffa fissa	6,756
	Kd	31,46	Tariffa variabile	9,697
<b>30</b>				
Discoteche, night club	Kc	1,91	Tariffa fissa	2,567
	Kd	13,48	Tariffa variabile	4,155



## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2019 / 28  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE  
TARIFFARIA ANNO 2019.

#### Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 26/02/2019

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO COMPETENTE  
CAPRI CINZIA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2019 / 28

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE  
TARIFFARIA ANNO 2019.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/02/2019

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2019 / 28

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE  
TARIFFARIA ANNO 2019.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

x che l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto relativo alla disciplina di una delle entrate tributarie dell'Ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 27/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/03/2019**

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE  
TARIFFARIA ANNO 2019.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2019 al 16/04/2019.

Li, 01/04/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
DARDOZZI IVO  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)